



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 123 - 4 AGOSTO 2023

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio -DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione dirigenziale n. DPC025/091 del 04.04.2023

Cupello Fotovoltaico S.r.l.. Autorizzazione unica n. 238 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciata con determinazione DPC025/186 del 18/07/2022. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi per le opere di connessione.

Determinazione dirigenziale n. DPC025/092 del 04.04.2023

NP Cepagatti S.r.l.. Autorizzazione unica n. 237 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciata con determinazione DPC025/143 del 20/05/2022. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi.

Determinazione dirigenziale n. DPC025/169 del 07.06.2023 - A.R.E. n. 038

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 038 A.R.E. n. 038. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2104948. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Determinazione dirigenziale n. DPC025/186 del 15.06.2023- A.R.E. n. 039

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 039 A.R.E. n. 039. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2180276. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Determinazione dirigenziale n. DPC025/190 del 15.06.2023 - A.R.E. n. 040

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 040 A.R.E. n. 040. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2384136. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Determinazione dirigenziale n. DPC025/207 del 26.06.2023 - A.U. n. 241

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 241 A.U. n. 241. ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs.

387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali.

Determinazione dirigenziale n. DPC025/214 del 27.06.2023 - A.R.E. n. 041

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 041 A.R.E. n. 041. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2618156. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Determinazione dirigenziale n. DPC025/240 del 25.07.2023 - A.R.E. n. 042

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 042 A.R.E. n. 042. EDISON RINNOVABILI SPA. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/091 del 04.04.2023

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

Determinazione dirigenziale n. DPC025/091 del 04.04.2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: Cupello Fotovoltaico S.r.l.. Autorizzazione unica n. 238 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciata con determinazione DPC025/186 del 18/07/2022. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi per le opere di connessione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DPC025/186 del 18/07/2022 del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica n. 238 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in favore di Cupello Fotovoltaico S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza elettrica in immissione di 4 MW nel comune di Cupello comprensivo delle opere di connessione di rete ricadenti nei comuni di Cupello e San Salvo;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione DPC025/014 del 19/01/2023 che ha esplicitato la dichiarazione di inamovibilità delle opere riformulando coerentemente il secondo periodo del punto 2 del dispositivo della DPC025/186 inserendo appropriatamente il termine “inamovibili”;
- la determinazione DPC025/044 del 16/02/2023, con cui si è provveduto a rettificare il termine per l'inizio lavori in tre anni in esito all'entrata in vigore, in data 16/07/2022, della L. 91/2022;

DATO ATTO che a conclusione del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le opere di connessione a rete, con le richiamate DPC025/143 del 20/05/2022 e DPC025/014 del 19/01/2023 si è acclarata la pubblica utilità, l'indifferibilità e urgenza dell'intervento senza individuare il soggetto delegato alla funzione di soggetto competente ai fini espropriativi;

VISTA la comunicazione di Cupello Fotovoltaico S.r.l. del 07/03/2023, acquisita agli atti con prot. n. 0096574/23 del 07/03/2023, con cui il titolare della A.U. richiede di avviare la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001;



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/091 del 04.04.2023

CONSIDERATO che la potestà di delega di funzioni espropriative nel caso di infrastrutture energetiche lineari è disciplinata dal dall'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e dall' art. 5 della L.R. 7/2010 "Conferimento di funzioni espropriative della Regione" il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

"2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria; ..."

DATO ATTO che l'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili è realizzato nel territorio del comune di Cupello e le opere di connessione sono ubicate nei comuni di Cupello e San Salvo e che pertanto, in relazione al richiamato art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 nella formulazione vigente, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-ter);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire le funzioni espropriative al Comune di Cupello, avvalendosi della potestà di delega prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi della potestà di delega prevista dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 7/2010;
3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Cupello, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;
4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.U. n 238 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società Cupello Fotovoltaico S.r.l., al Comune di Cupello e al Comune di San Salvo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/092 del 04.04.2023

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

Determinazione dirigenziale n. DPC025/092 del 04.04.2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: NP Cepagatti S.r.l. Autorizzazione unica n. 237 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciata con determinazione DPC025/143 del 20/05/2022. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DPC025/143 del 20/05/2022 del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica n. 237 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in favore di Next Power Development S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza elettrica in immissione di 4 MW nel comune di Cepagatti comprensivo delle opere di connessione di rete ricadenti nello stesso comune;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione DPC025/162 del 06/06/2022 con cui il predetto titolo autorizzativo è stato volturato in favore di NP Cepagatti S.r.l.;
- la determinazione DPC025/174 del 28/06/2022, con cui si è provveduto alla rettifica per errore materiale della DPC025/143 del 20/05/2022;

DATO ATTO che a conclusione del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le opere di connessione a rete, con la richiamata DPC025/143 del 20/05/2022 si è acclarata la pubblica utilità, l'indifferibilità e urgenza dell'intervento senza individuare il soggetto delegato alla funzione di soggetto competente ai fini espropriativi;

VISTA la nota prot. 20230315_02CEP_OUT_35 del 14/03/2023, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo n. 0114049/23 del 15/03/2023, con la quale il titolare della A.U. n. 237 ha richiesto di indicare l'Ente incaricato dell'esproprio;



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/092 del 04.04.2023

CONSIDERATO che la potestà di delega di funzioni espropriative nel caso di infrastrutture energetiche lineari è disciplinata dal dall'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e dall' art. 5 della L.R. 7/2010 "Conferimento di funzioni espropriative della Regione" il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

"2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria; ..."

DATO ATTO che l'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione a rete sono ricomprese esclusivamente nel territorio del comune di Cepagatti e che pertanto, in relazione alle previsioni del richiamato art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 nella formulazione vigente, si configurano le fattispecie previste dalle lettere a) e a-ter);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, avvalendosi della potestà di delega prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi della potestà di delega prevista dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 7/2010;
3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettere a) e a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;
4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.U. n 237 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società NP Cepagatti S.r.l. e al Comune di Cepagatti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 038

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 038. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2104948. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comuni di Luco dei Marsi (AQ) e Trasacco (AQ)

Tipologia impiantistica: PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione linea MT "Luco dei Marsi", in variante, in cavo aereo ed interrato rispettivamente di lunghezza Km 2,815 e Km 4,661.

Tratti aerei: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.972308, Long 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.966984, Long 13.462296, NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586.

Tratti interrati: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912, PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300, CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527, NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557, ricadente nel comune di Luco dei Marsi (AQ), e Trasacco (AQ). Rif. ProLavED52G190049. AUT_2104948



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall'art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita;

VISTA l'istanza di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A., acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 0148395/21 del 13/04/2021, integrata con note acquisite al protocollo n. 0017038/22 del 18/01/2022 e n. 0020713/22 del 20/01/2022, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. n. 0376886/21 del 23/09/2021;
- avente ad oggetto: “PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione linea MT “LUCO DEI MARSI”, in cavo aereo ed interrato rispettivamente di lunghezza Km 2,815 e Km 4,661. Tratti aerei: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.972308, Long 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.966984, Long 13.462296, NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586. Tratti interrati: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912, PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300, CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527, NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557, ricadente nel comune di Luco dei Marsi (AQ), e Trasacco (AQ). Rif. ProLavED52G190049. AUT_2104948”

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 0200616/22 del 23/05/2022;

PRESO ATTO che il proponente con note prot. E-DIS-22/11/2022-11900560 e E-DIS-23/11/2022-1196161, acquisite rispettivamente agli atti con prott. n. 0497830/22 del 23/11/2022 e n. 0500083/22 del 24/11/2022, ha trasmesso la variante progettuale in ottemperanza alle richieste avanzate e approvate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Province di l'Aquila e Teramo con prot. 0014727-P del 28/09/2022, e alle richieste avanzate dalla Provincia dell'Aquila con nota prot. 8499 del 20/04/2022;

RILEVATO che la variante progettuale prevede il riutilizzo di un tratto della palificata esistente da realizzare in cavo aereo, invece di sostituirla con un tratto interrato, una diversa collocazione del cavidotto lunga la strada provinciale interessata dall'intervento e interessa i seguenti tratti:

- Tratto aereo: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.972308, Long 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.966984, Long 13.462296
- Tratto aereo: NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586
- Tratto interrato: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912
- Tratto interrato: PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300
- Tratto interrato: CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527
- Tratto interrato: NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che:

- la variante è stata trasmessa agli enti e amministrazioni già invitati alla conferenza dei servizi con nota prot. 0155657/23 del 06/04/2023,
- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0230107/23 del 29/05/2023;

PRESO ATTO della comunicazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. n. 16200/2023 del 31/05/2023, che conferma quanto comunicato con la precedente nota prot. n. 28275/2022 del 20/10/2022;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

CONSIDERATO che non sono pervenuti pareri e/o osservazioni contrarie alla variante progettuale trasmessa dal proponente, inviata agli enti e amministrazioni già invitati alla conferenza dei servizi, con prot. RA 0155657/23 del 06/04/2023, con richiesta di rendere le determinazioni nei successivi quindici giorni;

CONSIDERATO, altresì, che la conclusione dell’iter previsto dalla L.R. 25/88, per la parte svoltasi ad oggi, non si configura come atto autorizzativo da integrare nella conferenza dei servizi e che i due procedimenti di autorizzazione non incidono mutuamente, dal momento che l’esito del procedimento di autorizzazione ex L.R. 83/88 non rileva sugli esiti dell’iter previsto dalla L.R. 25/88 né sui tempi necessari alla conclusione dell’iter medesimo e, di contro, la conclusione dell’iter previsto dalla L.R. 25/88 non ha effetti sulla conclusione del procedimento di autorizzazione di cui alla presente conferenza dei servizi né inficia il valore dell’atto di autorizzazione, ma si pone esclusivamente come condizione necessaria per la realizzabilità dell’intervento autorizzato, connessa all’assetto catastale del Comune di Luco dei Marsi;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell’istanza, previsti dall’art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 29 del 04/08/2021 e a presentare istanza di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Luco dei Marsi con nota E-DIS-13/04/2021-0302867 e al Comune di Trasacco con nota E-DIS-13/04/2021-0302868;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l’elettrodotto oggetto dell’intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.”;



GIUNTA REGIONALE

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all’art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell’art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all’art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per



GIUNTA REGIONALE

PIANO RESILIENZA 2019-2020. RICOSTRUZIONE LINEA MT "LUCO DEI MARSI" – IN VARIANTE, IN CAVO AEREO ED INTERRATO RISPETTIVAMENTE DI LUNGHEZZA KM 2,815 E KM 4,661. TRATTI AEREI: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) LAT 41.972308, LONG 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) LAT 41.966984, LONG 13.462296, NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586. TRATTI INTERRATI: CAB. COAMMD5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912, PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300, CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527, NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557, RICADENTE NEL COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ), E TRASACCO (AQ). RIF. PROLAVED52G190049. AUT_2104948

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Ministero della Difesa Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M./3^a Regione Aerea – Rep. Territorio e Patrimonio – prot. M_D ABA001 REG2021 0038030 del 06/08/2021 (all. 01);
- Regione Abruzzo, Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest – Determinazione DPD025/77 del 11/05/2021, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (all. 02);
- Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. Attività Territoriali Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, U.O. III – prot. U.0076987 del 18/05/2021 (all. 03);
- Comune di Luco dei Marsi, Ufficio Tecnico, prot. 4921/2021 del 10/06/2021 (all. 04);
- CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano – nota del 30/05/2022 (all. 05);
- SNAM Distretto Centro Occidentale - Centro di Avezzano – prot. Diceoc-avezz 42/2022 del 31/05/2022 e prot Diceoc.-avezz 39/2023 del 07/04/2023 (all. 06);
- Regione Abruzzo DPE016 - Servizio Genio Civile dell'Aquila – prot. RA 0224677/22 del 09/06/2022 e prot. RA 0170063/23 del 18/04/2023 (all. 07);
- Regione Abruzzo DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, prot. RA 0422686/22 del 13/10/2022, nulla osta in conformità con il parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo prot. n. 0015437-P del 11/10/2022 (all. 08);
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di l'Aquila e Teramo - prot. 0014727-P del 28/09/2022 (all. 09);
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Viabilità, prot. 8489/2022 del 20/04/2022 (all. 10);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.



GIUNTA REGIONALE

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Luco dei Marsi;
- Sindaco del Comune di Trasacco;
- ARTA Abruzzo, Distretto di l'Aquila;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.



GIUNTA REGIONALE

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 039

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 039. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2180276.
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: ROSCIANO (PE)

Tipologia impiantistica: Potenziamento di Cabina Primaria 150/20 kV ubicata nel Comune di Rosciano (PE) – Loc. Villa Oliveti – S.P. N°20 – Strada Comunale della Villa di proprietà di e-distribuzione S.p.A. AUT_2180276.



GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale



GIUNTA REGIONALE

sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 0069693/23 del 20/02/2023, avente ad oggetto: Potenziamento di Cabina Primaria 150/20 kV ubicata nel Comune di Rosciano (PE) – Loc. Villa Oliveti – S.P. N°20 – Strada Comunale della Villa di proprietà di e-distribuzione S.p.A. AUT_2180276;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, successivamente integrata con nota acquisita al protocollo regionale con n. 0087203 del 01/03/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0090067 del 02/03/2023;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0247048 del 08/06/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell’istanza, previsti dall’art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT Speciale n. 69 del 12/05/2023 e a presentare istanza di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune interessato, con pubblicazione dal 20/02/2023 al 07/03/2023;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.”;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



GIUNTA REGIONALE

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

POTENZIAMENTO DI CABINA PRIMARIA 150/20 KV UBICATA NEL COMUNE DI ROSCIANO (PE)-
LOC. VILLA OLIVETTI – S.P. N. 20 – STRADA COMUNALE DELLA VILLA DI PROPRIETA' DI E-
DISTRIBUZIONE S.P.A. – AUT_2180276

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Rete Gas – Centro di Vasto, prot. 68 del 06/03/2023, all.01;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco - Comando Vigili del fuoco di Pescara, prot. Dipvvf. COM-PE REGISTRO UFFICIALE U.0003014 del 08/03/2023, all. 02;
- ASL di Pescara - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. n. 33189/23 del 17/04/2023, all. 03;
- Comune di Rosciano, prot. n. 4717 del 17/04/2023, all.04;
- Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, prot. n. 4502-P del 05/05/2023, all. 05.

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;



GIUNTA REGIONALE

- Sindaco del Comune di Rosciano (PE);
- ARTA Abruzzo, Distretto di Pescara;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.



GIUNTA REGIONALE

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT' priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 040

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 040. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2384136. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comune di Avezzano (AQ) e Celano (AQ)

Tipologia impiantistica: Linea MT a 20 kV denominata "Via Nuova". Costruzione di nuovi tronchi in cavo interrato per una lunghezza complessiva di 675,00 metri e ricostruzione di tronchi in conduttori nudi in cavo aereo per una lunghezza complessiva di 9960,00 metri ricadenti nei Comuni di Avezzano e Celano necessari per consentire la connessione dell'impianto di cogenerazione della Soc. A.C.I.A.M. S.p.A. ubicato nel Comune di Aielli. Rif. Pro.Lav: DJ2B210122 - AUT_2384136



GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con



GIUNTA REGIONALE

tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 0451157/22 del 24/10/2022;
- avente ad oggetto: “Linea MT a 20 kV denominata “Via Nuova”. Costruzione di nuovi tronchi in cavo interrato per una lunghezza complessiva di 675,00 metri e ricostruzione di tronchi in conduttori nudi in cavo aereo per una lunghezza complessiva di 9960,00 metri ricadenti nei Comuni di Avezzano e Celano necessari per consentire la connessione dell’impianto di cogenerazione della Soc. A.C.I.A.M. S.p.A. ubicato nel Comune di Aielli. Rif. Pro.Lav: DJ2B210122 - AUT_2384136”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0499316/22 del 24/10/2022;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai lavori, occorre comunicare agli intestatari catastali delle aree interessate dall’intervento l’avvio del relativo procedimento, per consentire la presentazione di osservazioni e che, nel caso in cui il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione deve essere effettuata mediante pubblico avviso all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall’intervento, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione, e che pertanto, ai sensi degli artt. 11, 16 e 53-ter del richiamato D.P.R.:

- con prot. n. 0156768/23 del 07/04/2023 la Regione Abruzzo ha pubblicato l’Avviso di avvio del procedimento per approvazione del progetto con accertamento della conformità urbanistica delle opere e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi di: L.R. 83/88, artt. 3, 5, 6, 10 e D.P.R. 327/2001 e s.m.i., unitamente all’elenco delle aree private interessate dalla linea elettrica, agli elaborati progettuali e alla planimetria catastale particellare, sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione: Aree Tematiche > Lavori Pubblici > Espropri > Infrastrutture lineari energetiche > Elettrodotto MT 20 kV “Via Nuova” nei comuni di Avezzano e Celano;
- con prot. n. 0156816/23 del 07/04/2023 il suddetto avviso è stato trasmesso al proponente con



GIUNTA REGIONALE

- richiesta di procedere alla pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale, e sull'albo pretorio dei Comuni interessati;
- su istanza del proponente i Comuni di Avezzano e Celano hanno provveduto alla pubblicazione dell'avviso ciascuno sul proprio albo pretorio, rispettivamente con reg. 2023/941 dal 28/04/2023 al 18/05/2023 e reg. 928/2023 dal 21/04/2023 al 11/05/2023;
- il proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul quotidiano nazionale "La Repubblica" in data 21/04/2023 e sul quotidiano locale "Il Centro – l'Aquila" in data 21/04/2023;
- con nota E-DIS-06/06/2023-0616943, acquisita agli atti con prot. n. 0243743/23 del 07/06/2023, il proponente ha comunicato che non sono pervenute osservazioni dagli intestatari catastali o da ogni altro interessato entro i termini previsti dal D.P.R. 327/2001;
- entro i medesimi termini previsti dal D.P.R. 327/2001 non sono pervenute a questo Servizio osservazioni dagli intestatari catastali o da ogni altro interessato;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0247508/23 del 08/06/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, previsti dall'art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 41 del 12/10/2022 e a presentare istanza di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Avezzano con prot. E-DIS-30/09/2022-0988161 e del Comune di Celano con prot. E-DIS-30/09/2022-0988166;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Celano ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio comunale, prot. 18717 del 21/01/2022, dal 05/10/2022 al 20/10/2022;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II "Progetti di competenza statale", punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale", punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.";

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in



GIUNTA REGIONALE

MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:



GIUNTA REGIONALE

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

LINEA MT A 20 kV DENOMINATA “VIA NUOVA”. COSTRUZIONE DI NUOVI TRONCHI IN CAVO INTERRATO PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 675,00 METRI E RICOSTRUZIONE DI TRONCHI IN CONDUTTORI NUDI IN CAVO AEREO PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 9960,00 METRI RICADENTI NEL COMUNI DI AVEZZANO E CELANO NECESSARI PER CONSENTIRE LA CONNESSIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE DELLA SOC. A.C.I.A.M. S.P.A. UBICATO NEL COMUNE DI AIELLI. RIF. PRO.LAV: DJ2B210122 - AUT_2384136

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano, messaggio email del 28/11/2022, acquisito al protocollo della Regione Abruzzo n. 0506941/22 del 28/11/2022 (all. 01);
- Regione Abruzzo DPE016 - Servizio del Genio Civile dell’Aquila, prot. RA n. 0520611/22 del 07/12/2022 (all. 02);
- Agenzia del Demanio – Direzione Generale Abruzzo e Molise, prot. 13963 del 19/12/2022 (all. 03);
- SNAM Distretto Centro Occidentale – Centro di Avezzano, prot. Diceoc-avezz 21/2023 del 13/02/2022 (all. 04);
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo, prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|13/03/2023|0003449-P del 13/03/2023 (all. 04);
- Regione Abruzzo – DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Provvedimento n. 7167 del 20/03/2023 - prot. 0123361/23 del 21/03/2023, nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo prot. n. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|15/03/2023|0003653-P del 15/03/2023, (all. 06);

Prima dell’inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell’area interessata dall’intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell’intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell’attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l’adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell’impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.



GIUNTA REGIONALE

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Avezzano;
- Sindaco del Comune di Celano;
- ARTA Abruzzo, Distretto di l'Aquila;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.



GIUNTA REGIONALE

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 241

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 241. ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali.

Proponente: ECO.LAN. S.p.A.

P.IVA/C.F.: 01537100693

Sede legale: via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034

Sede impianto: Lanciano (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12:
 - o al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;
 - o allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
 - o al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
 - o al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;
 - o al comma 4 bis dispone che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
 - o al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” all’art. 4 conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”:
 - o ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio”;
 - o ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
 - o ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”;



GIUNTA REGIONALE

- ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010, avente ad oggetto “Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010”, ha dato mandato al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”, ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con nota prot 017347 del 23/12/2022 e la relativa documentazione progettuale, acquisita agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA 0542796/22, 0542812/22, 0542823/22, 0542838/22, 0542858/22, 0542871/22, 0542882/22, 0542893/22, 0542905/22, 0543035/22, 0543046/22, 0543054/22, 0543062/22, 0543074/22, 0543081/22 del 27/12/2022;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota prot. 0017467 del 29/12/2022, acquisita agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA 0546217/22 del 29/12/2022;
- rettificata con la documentazione trasmessa con note prot. 0000896 del 17/01/2023 e 0000939 del 18/01/2023, acquisite agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA n. 0018240/23 e 019090/23 del 18/01/2023;
- integrata e perfezionata con la documentazione trasmessa con note prot. 0003503 del 01/03/2023 e 0004086 del 13/03/2023, acquisite agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA 0096633/23 del 07/03/2023 e 0108569/23 del 13/03/2023, in riscontro alla richiesta di integrazione prot. RA 0023326/23 del 23/01/2023 e comunicazione prot. RA 0101124/23 del 09/03/2023;

PRESO ATTO che a fronte di quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., che all'art. 8-bis (regimi di autorizzazione per la produzione di biometano), comma 1, lettera a) prevede l'utilizzo della procedura autorizzativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 Smc/h, ma il proponente ha optato per il regime ordinario di autorizzazione in quanto, con riferimento alla costruzione del metanodotto per l'immissione in rete del biometano, ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001 e pertanto di aver optato;

PRESO ATTO del giudizio del CCR-VIA n. 3681 del 16/06/2022 relativo alla “Realizzazione di una linea di digestione anaerobica per la produzione di biometano nell'impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano”, con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, rilasciato in favore della Società ECO.LAN. S.p.A.;

PRESO ATTO, altresì, della Determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Ufficio Pianificazione e Programmi DPC026 in favore di ECO.LAN. S.p.A., relativa a AIA – DPC026/186 del 29/07/2022 - Variante sostanziale per “Realizzazione di una linea di digestione anaerobica per la produzione di biometano nell'impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano”;



GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa, progettuale e degli elaborati allegati all'istanza;

PRESO ATTO, inoltre, che nell'istanza di autorizzazione il proponente dichiara:

- di essere titolare dell'impianto;
- con riferimento alla costruzione del metanodotto per l'immissione in rete del biometano, di volersi avvalere della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001 e pertanto richiede la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;
- di disporre del capitale sociale/proprio richiesta ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A e di allegare idonea polizza fideiussoria (o equivalente deposito cauzionale);

PRESO ATTO della dichiarazione del proponente di impegnarsi all'atto di avvio dei lavori alla corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto eventualmente inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 (cinque) anni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0111829/23 del 14/03/2023;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0262867/23 del 19/06/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto il proponente:

- all'atto dell'istanza di autorizzazione unica ha richiesto la dichiarazione della pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano;
- con nota prot. 0004086 del 13/03/2023, acquisita agli atti con prot. n. 0108569/23 del 13/03/2023 ha trasmesso la stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della suddetta richiesta;
- con nota prot. 0006928 del 04/05/2023, acquisita al protocollo regionale nr. 0192789/23 del 04/05/2023 ha trasmesso la documentazione integrativa del piano particellare di esproprio, a questo Servizio e per conoscenza al competente ufficio del Servizio Genio Civile di Pescara DPE015;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal metanodotto, questo



GIUNTA REGIONALE

Servizio provvederà a comunicare agli intestatari catastali delle aree interessate dall'intervento l'avvio del relativo procedimento, sulla base dei documenti predisposti dal sopra richiamato competente ufficio del Servizio Genio Civile di Pescara DPE015 all'esito della valutazione del piano particellare di esproprio trasmesso dal proponente;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 4 del D.Lgs. 387/03, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

ECO. LAN. S.p.A. avente sede legale in via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034, P.I./C.F. 01537100693, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per:



GIUNTA REGIONALE

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON POTENZA ORARIA PARI A 417,6 SMC/H ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE FORSU E ALTRI SCARTI AGRO-INDUSTRIALI, DA UBICARSI NEL COMUNE DI LANCIANO, PROVINCIA (CH), LOCALITÀ "BEL LUOGO", FOGLIO 61, PARTICELLE 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 E FOGLIO 62, PARTICELLE 1, 2, 3, 4, 27, E DEL RELATIVO METANODOTTO PER L'IMMISSIONE IN RETE DEL BIOMETANO PRODOTTO.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dal metanodotto, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.P.R. 327/2001, saranno oggetto di successivo atto, a seguito della conclusione del relativo procedimento espropriativo ex artt. 11 e 16 del richiamato D.P.R., che questo Servizio provvederà ad avviare nei termini richiamati in narrativa.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Lanciano, prot. n. 22666 del 17/04/2023, parere con la conferma delle prescrizioni già impartite nell'ambito del procedimento di variante sostanziale all'AIA (rilasciata con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche) e nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento n. 1 del 23/09/2022 in conformità con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. 7444-P del 06/09/2022 (all. 01);
- ARAP Abruzzo, delibera CDA n. 145 del 26/04/2023 (all. 02);
- Ministero dell'Interno, Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, prot. n. dipvfvf.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0005608.29-05-2023 (all. 03);

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate di seguito.

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al proponente del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:
 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
 - Sindaco del Comune di Lanciano CH);
 - ARTA Abruzzo, Distretto di Chieti.



GIUNTA REGIONALE

3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:
 - o l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - o la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - o la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
 - o l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.
4. È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
5. Il proponente, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di biometano.
6. È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 5

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 6

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente che, nel caso di modifica sostanziale, è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 e della lett. a), comma 1, art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011.



GIUNTA REGIONALE

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 041

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 041. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2618156.
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: SAN SALVO (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio di un ampliamento della cabina elettrica denominata "CP SAN SALVO SEZIONAMENTO" di tensione di esercizio 150Kv da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH).
AUT_2618156



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale



GIUNTA REGIONALE

sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con note n. 0548057/22, 0548033/22 e 0548044/22 del 30/12/2022;
- avente ad oggetto: Costruzione ed esercizio di un ampliamento della cabina elettrica denominata ”CP SAN SALVO SEZIONAMENTO” di tensione di esercizio 150 Kv, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH), AUT_2618156;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, successivamente integrato con note acquisite al protocollo regionale:

- con n. 0025202/23 del 24/01/2023;
- con n. 0067996/23 del 17/02/2023;
- con n. 0075066/23 del 22/02/2023;
- con n. 0079922/23 del 24/02/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0081601/23 del 27/02/2023;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0270131/23 del 22/06/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell’istanza, previsti dall’art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 2/2023 dell’11/01/2023 e a presentare istanza di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune interessato;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.”;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalle cabine elettriche e stazioni primarie, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 (par. 5.2 e segg.) recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008), la “distanza di prima approssimazione” (DPA) e la fascia di rispetto rientrano generalmente nei confini dell'area di pertinenza dell'impianto;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;



GIUNTA REGIONALE

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN AMPLIAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DENOMINATA "CP SAN SALVO SEZIONAMENTO" DI TENSIONE DI ESERCIZIO 150KV DA UBICARSI NEL COMUNE DI SAN SALVO (CH). AUT_2618156.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-VAS/AV/EAM61940/Prot. n° 67 del 03/03/2023 (all. 01);
- ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica, prot. 2023/37744 del 12/04/2023 (all. 02);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di San Salvo;
- ARTA Abruzzo, Distretto Sub-Provinciale di San Salvo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione



GIUNTA REGIONALE

Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.



GIUNTA REGIONALE

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 042

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 042. EDISON RINNOVABILI SPA. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: EDISON RINNOVABILI SPA

P.IVA/C.F.: 12921540154/01890981200

Sede legale: Piazza Foro Buonaparte, 31 Milano

Sede impianto: Comuni di Villa Santa Maria (CH), Monteferrante (CH), Montazzoli (CH), Roccaspinalveti (CH), Carunchio (CH), Celenza sul Trigno (CH), Roccavivara (CB)

Tipologia impiantistica: Adeguamento tecnico elettrodotto aereo linea AT 150 kV esistente "Villa Santa Maria - Roccavivara", opera connessa agli impianti eolici repowering IR3 ed IR4 di tensione di esercizio 150 kV, della lunghezza complessiva di km 26,723



GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione



GIUNTA REGIONALE

della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: Edison Rinnovabili Spa,
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 255254 del 01/07/2022,
- avente ad oggetto: Adeguamento tecnico elettrodotto aereo linea AT 150 kV esistente “Villa Santa Maria - Roccavivara”, opera connessa agli impianti eolici repowering IR3 ed IR4 di tensione di esercizio 150 kV, della lunghezza complessiva di km 26,723;
- con contestuale richiesta di apposizione del vincolo espropriativo secondo le procedure di cui al DPR n. 327/2001 e s.m.i., sulle aree interessate dal progetto di cui all’elenco ditte - piano particellare trasmesso in data 29/03/2023, acquisito agli atti con prot. n. 0138494;

PRESO ATTO del progetto definitivo e della documentazione tecnico amministrativa allegati all’istanza sopra citata, agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio con i nn. 255258, 0255287, 0255295 del 01/07/2022, comprensiva tra l’altro:

- della dichiarazione a firma del Procuratore della società Edison Rinnovabili di esclusione dalla valutazione d’impatto ambientale;
- delle Soluzioni Tecniche Minime Generali (“STMG”) Prot. P20190024410 e Prot. P20190024420 del 2 aprile 2019 approvate da Terna S.p.A. (“Terna”), in qualità di proprietaria della rete, ad accettazione delle modifiche ai preventivi di connessione n. 201600206 e n. 201600207 del 25 novembre 2016, per consentire di superare il limite previsto per l’immissione in rete dell’energia prodotta dagli Impianti eolici IR3 ed IR4, previa la realizzazione di un intervento di potenziamento della direttrice RTN 150 kV “Villa S. Maria- Roccavivara”, per il quale intervento Edison ha assunto l’impegno di curare la progettazione nonché l’iter autorizzativo, ai sensi dell’art. 21 del TICA – Testo Integrato delle Connessioni Attive;

RILEVATO che l’intervento, necessario agli interventi di repowering degli impianti eolici IR3 ed IR4, consiste nell’aumentare la capacità della linea AT 150 kV “Villa Santa Maria – Roccavivara” mediante il rinforzo dell’elettrodotto aereo, intervenendo con la sostituzione del conduttore aereo e mantenendo invariati la maggior parte dei sostegni esistenti, ad eccezione di alcuni di essi che dovranno essere sostituiti con nuovi sostegni;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 0272141/22 del 14/07/2022;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai lavori, la Regione Abruzzo con prot. n. 0164786/23 del 13/04/2023 ha pubblicato apposito “Avviso di avvio del procedimento per approvazione del progetto con accertamento della conformità urbanistica delle opere e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi della L.R. 83/88, artt. 3, 5, 6, 10 e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.”, unitamente all’elenco aggiornato delle aree private interessate dalla linea elettrica, agli elaborati progettuali e alla planimetria catastale particellare, sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione: Aree Tematiche > Lavori Pubblici > Espropri > Infrastrutture lineari energetiche > Elettrodotto AT 150 kV “Villa Santa Maria – Roccavivara” - Adeguamento tecnico;
- con prot. n. 0164904/23 del 13/04/2023 il suddetto avviso è stato trasmesso al proponente con richiesta di procedere alla pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale, e sull’albo pretorio dei Comuni interessati;



GIUNTA REGIONALE

- con nota acquisita agli atti della Regione Abruzzo al n. 0183908/23 del 27/04/2023 sono state trasmesse da Edison Rinnovabili S.p.A, tramite il progettista incaricato, le attestazioni delle pubblicazioni su un quotidiano nazionale, su un quotidiano regionale e all'albo pretorio dei Comuni dove l'opera ricade, con inizio pubblicazione per tutti a partire dal 26/04/2023;
- con nota acquisita agli atti della Regione Abruzzo al n. 0234249/23 del 31/05/2023 sono state trasmesse da Edison Rinnovabili S.p.A, tramite in progettista incaricato, le attestazioni dei Comuni che certificano che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni a seguito delle suddette pubblicazioni con durata di 30 giorni sull'albo pretorio.

CONSIDERATO che, qualora le opere di che trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0239564 del 05/06/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, previsti dall'art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 28 del 13/07/2022 e a presentare istanza di pubblicazione all'Albo pretorio dei comuni interessati, agli atti di questo Ufficio ai nn. di protocollo 0257978, 0257981, 0257986, 0257992, 0257996, 0257998, 0258002 del 04/07/2022;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere



GIUNTA REGIONALE

al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in particolare il Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche e l'art. 52-quarter;

VISTA la L.R. 03/03/2010 n. 7, e s.m.i., recante disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.=====



AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

EDISON RINNOVABILI SPA, avente sede legale in Milano, Piazza Foro Buonaparte, 31, P. IVA / C.F. 12921540154/01890981200, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 kV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA", OPERA CONNESSA AGLI IMPIANTI EOLICI REPOWERING IR3 ED IR4 DI TENSIONE DI ESERCIZIO 150 kV, DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI KM 26,723.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Il presente atto ha effetto di variante agli strumenti urbanistici anche ai fini della localizzazione e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Regione Abruzzo – DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, prot. 0123445/23 del 21/03/2023 Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 in conformità con il parere favorevole con le prescrizioni (punto 1) reso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio- Servizio V, prot. n. 8738 del 08/03/2023 (all. 01);
- Giudizio CCR-VIA n. 3830 del 26/01/2023, parere favorevole alla V.Inc.A. (all. 02);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, prot. n. 12346 del 14/11/2022 (all. 03);
- Snam Rete Gas – Sud Vasto, Nulla Osta prot. n. 1002 del 09/08/2022 (all. 04);
- Consorzio di Bonifica sud Vasto, prot. n. 2718 del 27/07/2022 (all. 05);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:



GIUNTA REGIONALE

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo,
- Sindaco del Comune di Villa Sanata Maria,
- Sindaco del Comune di Monteferrante,
- Sindaco del Comune di Montazzoli,
- Sindaco del Comune di Roccaspinalveti,
- Sindaco del Comune di Carunchio,
- Sindaco del Comune di Celenza sul Trigno,
- ARTA Abruzzo, Distretto di Chieti;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.



GIUNTA REGIONALE

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale il proponente attiva la procedura pertinente prevista dal decreto del Ministero della transizione ecologica del 20 ottobre 2022.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

L'autorizzazione è concessa con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Il proponente assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di che trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83, nonché alle vigenti normative nazionali di settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT' priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ARCH. CLAUDIA STORNELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it